

zone svantaggiate), da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;

- art. 5, comma 2, lettera b) – prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al tasso indicato dalla Regione;

Considerato che tali risorse provengono dal Fondo di solidarietà nazionale (FSN) che ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo stesso;

Considerato che le risorse del Fondo da anni sono del tutto insufficienti rispetto alle esigenze del Paese; il Ministero ormai predilige concedere contributi sui premi assicurativi, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. ed iscritti nel Registro delle Imprese;


Considerato che con Determinazione 28/03/2008, n. DH3/41 è stato approvato il modello di domanda con relative istruzioni per la compilazione di cui all'allegato A) della predetta Determinazione;

Constatato che l'istruttoria delle domande è stata effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli istanti;

Considerato che gli elementi, le dichiarazioni e gli impegni riportati in domanda sono stati resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e pertanto soggetti alle sanzioni penali ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445 del 28/12/2000 e alla decadenza dei benefici ai sensi dell'articolo 75 del medesimo DPR previste nel caso di falsità negli atti, dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi;

Constatato che a seguito della sottoscrizione della Sezione D – altre dichiarazioni – del modello di domanda, ogni produttore agricolo di fatto ha dichiarato di:

- essere pienamente a conoscenza della normativa sulla corresponsione degli indennizzi previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale i quali risultano subordinati alle risorse finanziarie che saranno disposte dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- accettare qualsiasi determinazione della Regione Abruzzo in ordine alla eventuale limitazione dei benefici concedibili per carenza di fondi;



- essere a conoscenza delle disposizioni inerenti la disciplina degli interventi finanziari di sostegno alle imprese agricole stabilita dal D.Lgs 102/2004;

Visto che ogni azienda agricola:

- sottoscrivendo il Quadro B, Sezione A) Ordinamento Colturale - ha dichiarato il danno complessivo a carico delle produzioni agricole a seguito della siccità e ha determinato l'importo massimo richiedibile e concedibile (max 80 % del danno);
- sottoscrivendo il Quadro B: Sezione B) Ordinamento Colturale e parametri ettaro-cultura per la determinazione del prestito quinquennale agevolato ha dichiarato l'importo ammissibile del prestito per le necessità di conduzione e per le rate di prestito o mutui agrari scaduti;

Considerato che l'importo massimo concedibile accertato dai tecnici dei Sipa ammonta a 74 milioni di euro circa (così come informalmente comunicatoci nella richiamata riunione del 18 maggio u.s.) e che la Regione Abruzzo dispone di appena 1.423.042,00 euro, pari a 1,92 %, della somma accreditata dal Ministero delle Politiche Agricole ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.Lgs n. 102 del 29 marzo 2004;

Verificato che nella riunione del 18 maggio u.s., su esplicita richiesta delle Organizzazioni agricole, l'Assessorato Agricoltura ha precisato di aver richiesto costantemente al Ministero delle Politiche Agricole l'accredito dell'intera somma accertata dai Sipa, e che purtroppo è stata trasferita alla Regione Abruzzo solo la somma predetta, del tutto insufficiente per far fronte alle richieste di indennizzo delle aziende agricole;

Constatato che gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi della perdita, in applicazione dell'articolo 11, comma 11 del Reg. CE del 15/12/2006, la liquidazione dell'indennizzo deve essere effettuato entro il 15 ottobre 2011;

Visto che le sottoscritte Organizzazioni agricole, non avendo a disposizione i dati delle aziende aventi diritto all'indennizzo previsto dal DM 29 febbraio 2008 ed in particolare: l'ammontare del danno complessivo e l'importo massimo concedibile, come sommatorie del quadro B: Sezione A) del modello di domanda, ed altri elementi di valutazione, non hanno potuto fare le simulazioni di liquidazione;

Visto che la determinazione dell'indennizzo spettante ad ogni azienda agricola avente diritto, compete a codesto Assessorato, l'Ufficio competente potrebbe valutare una tra le seguenti ipotesi di riparto della somma disponibile. L'ordine di presentazione delle seguenti ipotesi non comporta alcuna individuazione di priorità o preferenza da parte delle scriventi, ma è a titolo puramente esemplificativo:

Ipotesi A

Applicazione del massimale uguale per tutte le aziende pari a 3,84 %.

Ipotesi B

Determinazione del massimale uguale per tutte le aziende escludendo dal calcolo gli importi concedibili, dichiarati e accertati, fino a 250,00 euro;

Ipotesi C

Determinazione del massimale uguale per tutte le aziende escludendo dal calcolo gli importi concedibili, dichiarati e accertati, fino a 250,00 euro e gli importi superiori a 35.000,00 euro.

Ipotesi D

Determinazione dell'indennizzo a scaglioni sull'importo massimo concedibile (colonna 11, quadro B, Sezione A) con previsioni di importi minimi e massimi a percentuale decrescente

Considerato inoltre che, qualunque sia la scelta che l'Assessorato compirà nella Sua piena autonomia decisionale, in ogni caso gli agricoltori risulteranno penalizzati sia in termini di ristorno dei danni subiti che di tempestività dell'intervento compensatorio

chiedono che

1. l'indennità venga pagata entro il 15 ottobre 2011, data di scadenza del quadriennio dall'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso;
2. codesto Assessorato richieda al Ministero delle Politiche Agricole di prevedere nel prossimo Piano di riparto delle somme da prelevarsi dal FSN, una congrua somma da trasferire alla regione Abruzzo, ad integrazione di quella già accreditata, per limitare le disastrose conseguenze della siccità protrattasi per più di un anno consecutivo su tutto il territorio regionale.

Nella speranza che venga definito al più presto un criterio equo di ripartizione e pagamento dell'indennizzo del danno arrecato alle produzioni dalla siccità in base alla somma già accreditata dal Ministero e si riesca ad ottenere una successiva somma integrativa per evitare di commettere una palese ingiustizia nei confronti delle aziende colpite dall'evento, ringraziano per l'attenzione e porgono distinti saluti.

Per Coldiretti

Per CIA

Per Confagricoltura

Per Cooper



La presente copia è
autografa sull'originale
e si compone di n° 4 fogli

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Franco TAGLIA

18 SET 2011